

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2520}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUBINACCI, SOSPIRI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABBATANGELO, BAGHINO, CARADONNA, DEL DONNO, FRANCHI, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MARTINAT, MENNITTI, MICELI, PARLATO, PIROLO, RALLO, RAUTI, ROMUALDI, SANTAGATI, SERVELLO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata l'8 aprile 1981

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle disfunzioni e sulle passività delle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il gruppo del MSI-destra nazionale, per iniziativa dei deputati Sospiri, Valensise, Abbatangelo e Martinat, in data 17 dicembre 1980 aveva già presentato una proposta di legge per la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'INPS.

Da quel momento, ad oggi, nuovi ed ulteriori elementi di preoccupazione si sono aggiunti sia, ed in primo luogo, i provvedimenti non ancora completamente definiti, presi dal Governo in materia economico-monetaria, sia la recentissima intervista del presidente dell'INPS nella rubrica televisiva *Contatto* condotta dal giornalista Costanzo durante la quale Ravenna sembrò avere una sola preoccupazione: quella di addebitare al Governo ed al Parlamento — « la legge non me lo permet-

te » — la propria confessata quasi compiuta incapacità a provvedere.

Da qui la necessità di integrare con nuovi temi i punti cardini della proposta di legge già presentata allargando il campo dei poteri di indagine della Commissione parlamentare, specie tenendo conto che, di fronte al rapido collasso della nostra economia, appare ormai indifferibile che la Camera, responsabilmente, si impegni in una attenta e precisa inchiesta, in quanto sempre più l'INPS appare essere uno dei più evidenti « buchi neri » del dissesto in atto.

Il raffronto dell'INPS, con i « buchi neri » ci sembra purtroppo calzante in quanto nell'Istituto confluiscono annualmente miliardi di lire che per una perversità del congegno previdenziale ed assi-

curativo alimentano — invece di utilità — passività successive con indici non più neppure geometrici o cubici ma addirittura esponenziali.

E del 18 marzo il titolo del *Corriere della Sera* « l'INPS perderà oltre 40 mila miliardi. Tenebroso il futuro dei pensionati » ed il *Giornale Nuovo* intitola il suo articolo « all'INPS siamo pochi e pagati male. Ecco perché le pensioni ritardano » e ironicamente il sottotitolo: « Il Presidente Ravenna lamenta che i 34 mila dipendenti lavorano troppo ».

Non servirebbe neppure leggere gli articoli essendo più che sufficiente fermarsi ai soli titoli per legittimare una inchiesta parlamentare sul nostro massimo istituto previdenziale. Riteniamo che sia un dovere della Camera accertare se in effetti sia vero che nel 1981 il deficit dell'INPS sarà di 7 mila miliardi, ma soprattutto accertare se sia valida, e perché, la previsione che fra due anni, nel 1983, sarà di 13 mila miliardi e con gli arretrati raggiungerà in rosso l'astronomica cifra di 42 mila miliardi.

Ad una prima valutazione anche superficiale di questo sconcertante problema si ritrae una sensazione quasi non tanto di preoccupazione quanto di prelessità data la incredibilità delle cifre, cifre che secondo noi vanno attentamente riscontrate.

Come deve essere riscontrato ed individuato il motivo perché una pensione per essere erogata debba attendere tanti mesi soprattutto quando a monte si ha un istituto funzionalmente dotato delle macchine più sofisticate ed ha alle proprie dipendenze un'armata di 34 mila dipendenti, che il presidente Ravenna sostiene che lavorano troppo!

Però conviene tralasciare questa spontanea ma amara ironia di fronte sia alla realtà in atto quanto, e soprattutto, alle prospettive a breve termine. A nostro giudizio — torniamo a ripetere — il problema va affrontato subito e con volontà di individuare e renderne evidenti le ragioni delle disfunzioni e, trovate le cause, coraggiosamente elaborate i correttivi.

Su questa premessa si incardinano le nostre particolari richieste di accertare la

adeguatezza ai suoi fini istituzionali delle strutture tanto centrali che periferiche nelle sue varie componenti ed articolazioni dell'Istituto ed in questa ottica considerare quale sia il rapporto fra pratiche in gestione e personale. Ma questa indagine non va svolta sinteticamente ma analiticamente, sede per sede, in quanto i dati riportati dai giornali sono destabilizzanti. Vi sono sedi in grado di erogare pensioni in due mesi, ed altre dove i tempi sono triplicati o quadruplicati ed è proprio qui che l'inchiesta parlamentare deve affinarsi. Contestualmente vanno analizzati i costi di esercizio, la base tecnica assunta per la determinazione dei contributi, l'ammontare dei contributi incassati e quelli delle pensioni erogate per categoria di assistiti.

Ma la Commissione d'inchiesta dovrà anche esaminare quali e quante sono state le leggi emanate dal 1950 ad oggi che interessano direttamente ed indirettamente l'INPS per vagliare ciò che di vero vi è nelle reiterate affermazioni del presidente Ravenna che difende almeno in parte la disfunzione dell'Istituto accusando il Parlamento di aver legiferato in materia con estrema disorganicità e trasformando il primario compito previdenziale dell'Istituto in una attività assistenziale.

Naturalmente, dopo queste indagini di settore la Commissione d'inchiesta dovrà svolgere un attento esame dei singoli elementi, delle loro origini, delle eventuali deviazioni che hanno determinato le sempre crescenti passività dell'Istituto.

Si tratta di una inchiesta impegnativa, fortunatamente, questa volta non per accertare o non accertare scandali o dilapidazioni, ma semplicemente per diagnosticare un male, che evidentemente esiste, e soprattutto per studiare una adeguata terapia. Sarà un lavoro che onorerà la Commissione in quanto, indirettamente, dovrà valutare gli interessi della componente sociale che dall'INPS è interessata dando alla massa dei pensionati prospettive di maggiore tranquillità e sicurezza.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, chiediamo la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 12 deputati e da 12 senatori nominati rispettivamente dai Presidenti dei due rami del Parlamento, su designazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

Il Presidente della Commissione, nominato d'intesa tra loro dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, è scelto tra parlamentari che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

La Commissione ha il compito di accertare quali sono le ragioni della disfunzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con particolare riguardo:

- 1) alla sua struttura centrale e periferica;
- 2) al numero delle pratiche in gestione ed al numero del personale in servizio;
- 3) al rendimento di ogni singola sede periferica in relazione alla maggiore o minore rapidità con cui vengono evase le pratiche di pensione;
- 4) all'esame del carico di pensioni, numero del personale, sistemi di lavoro fra le sedi di maggior e minore rendimento;
- 5) all'analisi dei costi di esercizio;
- 6) alla base tecnica per la determinazione dei contributi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7) alla valutazione dell'ammontare dei contributi incassati e delle pensioni erogate per categorie di assistiti;

8) all'esame delle leggi che dal 1950 in poi hanno interessato direttamente la gestione dell'INPS;

9) all'accertamento del *deficit* attuale di gestione e di quello previsionale nei prossimi dieci anni.

ART. 4.

Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni dalla autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo ed istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

A tale effetto ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare la ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando la indagine richiede cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritiene a conoscenza di fatti di notizie utili ai fini dell'inchiesta e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere excepti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

ART. 7.

Le persone che la Commissione d'inchiesta intende ascoltare, di norma sono convocate per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e niente altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenta nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione, non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge la inchiesta.

ART. 9.

Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione, può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria, non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi, e deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dai componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto congiunto dei Presidenti dei due rami del Parlamento e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti, e due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di Presidenza.

ART. 12.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza, il presidente della Commissione presta giuramento davanti al presidente della Camera alla quale appartiene ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le noti-

zie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

Gli altri componenti dell'ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora alla inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal Presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera e dal segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che ha prestato giuramento, sono controfirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

I parlamentari che violano le norme di segretezza poste a tutela dei lavori, su deliberazione presa a maggioranza della Commissione, sono deferiti al rispettivo Presidente della Camera o del Senato che, salvo ogni altro provvedimento anche di carattere penale, udito il Consiglio di presidenza applica le sanzioni di cui all'articolo 60 del regolamento della Camera dei Deputati e dell'articolo 67 del regolamento del Senato della Repubblica. I minimi ed i massimi ivi previsti sono quadruplicati con la perdita dell'indennità parlamentare ed accessori per la durata della sanzione.

ART. 14.

Il componente della Commissione che ritiene d'essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interes-

sato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

Il componente di cui è accertata l'incompatibilità viene sostituito, secondo le norme dell'articolo 1 della presente legge.

ART. 15.

Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per l'approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 16.

Per i servizi di segreteria della Commissione il Presidente delle due Camere decidono di comune accordo, dando la preferenza al personale del ramo del Parlamento presso il quale ha sede la Commissione.

ART. 17.

La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere rimettendone la scelta all'ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

ART. 18.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali, delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 19.

La relazione, in identici esemplari è presentata contestualmente al Presidente di ciascun ramo del Parlamento entro sei mesi dalla costituzione della Commissione d'inchiesta.

ART. 20.

Gli oneri per la gestione della Commissione d'inchiesta sono ripartiti in parti eguali sui bilanci della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.